

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'associazione a norma degli articoli 36 e seguenti del c.c.,
denominata **EBAS Associazione Professionisti Ebusiness**
con sede in Firenze via Di Camaldoli 23A 50124 FIRENZE, e durata illimitata.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge di:

- a) promuovere l'aggiornamento professionale dei professionisti ebusiness in Italia e italiani all'estero;
- b) Promuovere la cultura Digital e l'innovazione tecnologica finalizzata al business in Italia presso aziende e istituzioni;
- c) Promuovere momenti di discussione, incontro e dibattito sui temi ebusiness e digital;
- d) Rappresentare a livello nazionale, europeo ed internazionale i diritti e gli interessi degli iscritti.

Articolo 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione coloro che operano in maniera professionale nel settore ebusiness dove per professionale si intende come attività lavorativa prevalente. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata ed espressa delle norme e dei principi espressi del presente Statuto.

La domanda di iscrizione presentata al Consiglio Direttivo da ciascun aspirante socio viene esaminata dall'Assemblea, che decide con giudizio insindacabile ed inappellabile, in seduta collegiale o a mezzo di suoi delegati.

I soci possono essere: fondatori, onorari, ordinari.

Soci fondatori sono i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.

Soci onorari sono coloro che verranno dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per speciali meriti ed a suo insindacabile giudizio.

Soci ordinari sono i soci utenti ai quali il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, attribuisca tale qualifica. La qualifica di socio ordinario per almeno due anni consecutivi dà diritto al socio di rivestire una carica all'interno dell'associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Nell'ambito dell'Associazione potranno essere costituite Commissioni permanenti o provvisorie di studio e di ricerca per attività che rientrino nelle finalità dell'Associazione

Ogni delibera riguardante i soci fondatori deve essere approvata con voto favorevole dei 3/4 dei soci fondatori stessi.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il versamento della quota associativa è condizione necessaria per accedere ai diritti degli associati.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dell'eventuale Regolamento può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 6 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale)
- Collegio dei Proibiviri (organo eventuale)

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'attività dei componenti degli organi sociali è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive materialmente sostenute per conto dell'Associazione. Compensi

per le prestazioni professionali dei soci per la realizzazione delle attività contemplate dall'art. 3 sono previste in ordine degli impegni assunti. Ogni rapporto con studiosi, incaricati di un'attività di studio e ricerca, potrà essere regolato come contratto di collaborazione e di prestazione professionale autonoma.

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

All'Assemblea dei soci possono partecipare tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio. Hanno però diritto di voto solo i soci fondatori ed ordinari.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 8 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- ratificare l'importo della quota sociale annuale fissata dal Consiglio

Direttivo;

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Ove lo ritenga opportuno l'Assemblea può nominare tra i soci da uno a tre

Revisori dei Conti che affiancheranno il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Validità assemblee

1.L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2.Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3.Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4.L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

5.Le Assemblee potranno essere tenute presso la sede sociale od in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

6. Sarà valida, anche senza convocazione, l'Assemblea cui partecipino in proprio

tutti i soci aventi diritto al voto ed alla quale intervenga l'intero Consiglio

Direttivo

Articolo 10 - Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal

Vice Presidente.

L'Assemblea designa un Segretario che sottoscrive con il Presidente

dell'Assemblea il verbale delle deliberazioni.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale

redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario

Generale, Tesoriere e da un massimo di 9 consiglieri.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di

parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto esclusivamente da soci fondatori ed ordinari.

Alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo i soci fondatori rivestiranno la

carica di membri del Consiglio Direttivo, ed in particolare di Presidente, Vice

Presidente, Tesoriere e Segretario Generale, nominato direttamente dal

Presidente, per la durata di anni uno, con facoltà di procedere alla nomina dei

rimanenti Consiglieri sempre nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno con congruo preavviso e con comunicazione dell'Ordine del Giorno.

In particolare spetta al Consiglio:

a) stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale, nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea;

b) sottoporre annualmente all'Assemblea il bilancio, accompagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti;

e) accettare contributi volontari offerti dagli associati, nonché lasciti, donazioni e liberalità di terzi;

d) delegare ad alcuni suoi membri specifiche funzioni od incarichi;

e) assumere ogni decisione relativa al personale dipendente;

f) affidare e revocare gli incarichi di cui all'art. 5;

g) convocare alle proprie riunioni o alla stessa assemblea dei soci, i soci onorari ritenuti in grado di contribuire alla soluzione di problemi di particolare complessità.

Il Consiglio Direttivo può pronunciare, in ogni tempo, l'esclusione di uno o più associati, sia fondatori, sia onorari, sia utenti sia ordinari.

Le assenze dalle riunioni degli organi sociali non giustificate per iscritto e ripetute per tre volte consecutive comportano la decadenza dall'incarico.

Non è possibile ricoprire più di una carica sociale salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento della domanda di dimissioni presentata dal socio, nonché adotta insindacabilmente il provvedimento di espulsione, su proposta del Tesoriere per morosità nel pagamento delle quote

sociali, ovvero su proposta di uno dei suoi membri in presenza di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione.

Il socio nei cui confronti venga adottato il provvedimento di espulsione è in ogni caso tenuto al versamento della quota per l'anno sociale.

Analogo onere di individuare un successore incombe sui Consiglieri almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri, il Consiglio può cooptare altri soci in sostituzione dei mancanti, sempre nel rispetto delle disposizioni precedenti.

Il Segretario Generale ha il compito di assicurare la corretta tenuta del libro Soci nonché di provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere amministra ed assicura la gestione dei fondi sociali e ne è responsabile verso il Consiglio Direttivo.

Riscuote le somme devolute all'Associazione e provvede alla gestione amministrativa della stessa, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Articolo 12 - Presidente

Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte all'Autorità giudiziaria o Amministrativa e di fronte a terzi, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente può conferire al Vice Presidente, che lo sostituisce in tutte le attività e poteri in caso di assenza o impedimento, deleghe per lo svolgimento in sua vece di particolari attività.

E' demandata al Presidente e al Vice Presidente la sorveglianza sull'attività dell'Associazione e sull'osservanza delle norme statutarie.

Al Presidente spetta in particolare:

a) stabilire i criteri, le fasi di realizzazione e le direttive di esecuzione dei compiti statutari e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; b) assumere in caso di urgenza, sotto la sua piena responsabilità, tutti i provvedimenti rimessi alla competenza del Consiglio Direttivo. I provvedimenti presidenziali di urgenza devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nella sua prima riunione successiva.

Articolo 13 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi di privati,
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. altre entrate compatibili con la normativa in materia

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Articolo 16 - Disposizioni finali

Le norme di funzionamento interno dell'Associazione possono essere stabilite in un regolamento che verrà redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. L'associazione può far parte di associazioni nazionali o internazionali senza scopo di lucro. Il Consiglio Direttivo può proporre

eventuali decisioni in materia e l'Assemblea decide a riguardo.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____